

## RESPONSABILITÀ PENALE DEL RLS - OSSERVAZIONI E DIBATTITO SULLA SENTENZA DELLA CASSAZIONE PENALE, SEZ. 4, 25 SETTEMBRE 2023, N. 38914

*di Norberto Canciani\**

**C**ome era prevedibile la sentenza della Cassazione penale n. 38914 del 25 settembre 2023 ha determinato l'avvio di un esteso dibattito che vede coinvolti in prima istanza proprio le figure che svolgono le attività di RLS e RLST.

Con questa nuova breve nota non propongo chiarimenti o interpretazioni ma tento di fare un primo punto sullo stato del dibattito.

Dopo le prime prese di posizione fortemente preoccupate per il contenuto della sentenza, per le implicazioni e le conseguenze che questo pronunciamento può determinare nel mondo degli RLS, un articolo di Rolando Dubini, avvocato esperto in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha evidenziato il doppio ruolo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che in questa azienda è anche componente del consiglio di amministrazione. Effettivamente nella sentenza di primo grado nei confronti di questo RLS si parlava espressamente della sussistenza della posizione di garanzia e, quindi, di "cooperazione colposa" con il datore di lavoro dell'azienda, in quanto rivestiva il ruolo di RLS ma anche quello di membro del consiglio di amministrazione dell'azienda.

Nella sentenza della Corte di Cassazione questo aspetto non appare mentre si parla espressamente di omissione da parte del RLS nell'esercizio delle attribuzioni previste dall'art. 50 del D.Lgs. 81/08.

Con alcuni articoli pubblicati su questa sentenza si sono pronunciati anche importanti giuristi e cultori della materia esprimendo tuttavia forti perplessità e mettendo in evidenza il significato profondo dell'art. 50 del D.Lgs. 81/08 che con il termine "attribuzioni" richiama inequivocabilmente diritti e non compiti, come invece viene ripetuto continuamente nella sentenza. A maggior ragione nessuno di questi diritti può essere trasformato in un obbligo perché il loro esercizio è lasciato interamente al giudizio del RLS.

Ovviamente non intendo in questa sede addentrarmi in considerazioni giuridiche in quanto non sono di mia competenza ma vorrei informare che la Rivista dell'Osservatorio Olympus "Diritto della Sicurezza sul Lavoro" (<https://olympus.uniurb.it/>) ha aperto un dibattito tra studiosi del diritto della salute e della sicurezza sul lavoro sulla sentenza della Corte di Cassazione in oggetto.

Già ora sono visibili un intervento del Direttore della Rivista, prof. Paolo Pascucci, e un articolo del dott. Beniamino Deidda, già Procuratore generale presso le Corti di Appello di Trieste e di Firenze.

Indipendentemente dalle interpretazioni e dalle considerazioni giuridiche, preso atto comunque che è il primo caso di condanna di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, ritengo fondamentale una più ampia riflessione proprio sul ruolo di queste figure e sulle modalità di azione.

Pur considerando azzardato il ruolo di "garanti della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori" attribuito agli RLS dalla sentenza della Corte di Cassazione, ritengo che il dibattito aperto sia l'occasione per rivendicare il ruolo propositivo di primaria importanza che questa figura dovrebbe assumere in azienda senza, naturalmente, cadere nella facile conclusione di una maggiore responsabilizzazione. In molte situazioni succede che il RLS venga di fatto coinvolto nel Servizio di Prevenzione e Protezione o, addirittura, venga responsabilizzato sul controllo dell'operato dei lavoratori.

Questi non sono i compiti del RLS ma, indubbiamente,

\* *Presidente Associazione Ambiente e Lavoro*

questa figura dovrebbe svolgere una attività di continuo stimolo nei confronti del datore di lavoro e della struttura decisionale aziendale al fine di collaborare nella individuazione delle problematiche di salute e sicurezza sul lavoro e per intervenire anche nella fase di definizione delle possibili soluzioni.

Il raccordo continuo con i lavoratori serve proprio per coinvolgere tutti i soggetti nella individuazione dei problemi e delle soluzioni migliori realizzabili.

Per poter esercitare questa importante funzione in modo attivo sono tuttavia indispensabili una formazione adeguata e idonei strumenti di lavoro.

La "formazione al ruolo" che nel passato è stata spesso l'obiettivo di molti percorsi formativi per RLS, non può considerarsi esaustiva in quanto appare sempre più necessaria una maggiore competenze tecnica proprio per esercitare la funzione in modo propositivo.

Per poter intervenire nella riunione periodica a ragion veduta, per poter contestare eventualmente le soluzioni tecniche di miglioramento proposte e per sostenere un reale confronto con datore di lavoro, RSPP e medico competente è necessario, indubbiamente, conoscere gli argomenti e i temi specifici.

Non si tratta di formare nuovi super esperti di sicurezza ma persone competenti che conoscano le problematiche e che, in caso di necessità, siano in grado di recuperare informazioni specifiche, anche avvalendosi dei supporti specialistici forniti dal Servizio pubblico (ASL/ATS) o da adeguate reti di collaborazione e consulenza.

Questa sentenza ha, di fatto, aperto molti scenari di natura giuridica e per certi versi anche sindacale, ma potrebbe fungere da stimolo proprio per ripensare il ruolo dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, e la loro formazione nonché per riorganizzare le loro attività e il loro modo di operare.